

Delibera di Giunta N.1565 del 30-7-2004

Assessorato: ASSESSORATO DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA.
PROTEZIONE CIVILE.

Servizio: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

**Oggetto: PROCEDURE PER GESTIONE FONDO REG. DI PROTEZ.CIVILE
ART.138,C.16,L.388/00.APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE E RELATIVA
MODULISTICA IN ORDINE ALLA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI
FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI AL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
DANNEGGIATI DA EVENTI CALAMITOSI DI CUI ALL'ART.2,C.1
LETT.B,L.225/92.**

Prot. (PTC/04/59027)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile", ed in particolare l'art. 2 che, alle lettere a), b) e c) del comma 1, individua e distingue gli eventi calamitosi in ragione anche dell'assetto delle attribuzioni e competenze esercitabili da vari enti ed amministrazioni;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'art. 108 che attribuisce alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225/1992, di seguito eventi di livello b);
- la legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", ed in particolare l'art. 138, comma 16, che ha istituito il Fondo regionale di Protezione Civile - di seguito Fondo - alimentato per il triennio 2001-2003 per finanziare gli interventi delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare le esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 112/1998, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle Regioni e degli enti locali;
- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito nella legge 9 novembre 2001, n. 401 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture

preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";

- il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", ed in particolare l'art. 23-septies, ai sensi del quale per l'anno 2004 il Fondo di cui all'art. 138, comma 16, della citata legge n. 388/2000 è alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato;
- la legge regionale 18 aprile 1995, n. 45 "Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile";

Considerato:

- che ai sensi dell'art. 2, comma 1, della citata legge n. 225/92 per eventi di livello b) si intendono gli eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti ed amministrazioni competenti in via ordinaria;
- che, per contraddistinguere gli eventi di livello b) da quelli che per natura ed estensione possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili da singoli enti ed amministrazioni competenti in via ordinaria nonché da quelli che debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari ai sensi rispettivamente delle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 225/1992, di seguito eventi di livello a) ed eventi di livello c), occorre procedere ad una verifica dell'impatto che gli stessi hanno avuto sul territorio interessato;
- che nel novero degli interventi diretti a fronteggiare le esigenze urgenti per gli eventi di livello b) possono rientrare, oltre a quelli di ripristino di strutture ed infrastrutture pubbliche, di interesse pubblico o fruizione pubblica danneggiate, di seguito interventi nel settore pubblico, anche gli interventi a sostegno di soggetti privati ed attività produttive danneggiate, di seguito interventi nel settore privato;

Ritenuto, sia al fine di disporre di strumenti più efficaci e puntuali per la qualificazione degli eventi calamitosi come eventi di livello b), sia al fine di ottimizzare i processi che attengono alla gestione del Fondo, di delineare un percorso organizzativo ed operativo articolato in più fasi che assicurino la partecipazione di ciascuno dei soggetti istituzionali interessati con i rispettivi ambiti di responsabilità e decisione;

Ritenuto di precisare che tali fasi si articolano in attività dirette:

- alla individuazione degli eventi di livello b) fra tutti gli eventi calamitosi che nel corso di ciascun anno solare si dovessero verificare nel territorio regionale;
- alla programmazione della spesa per finanziare interventi a sostegno del settore pubblico e di quello privato direttamente interessati da tali eventi, attraverso l'elaborazione ed approvazione di appositi piani per ciascuna quota del Fondo che verrà assegnata annualmente alla Regione Emilia-Romagna;
- all'attribuzione delle risorse ai soggetti interessati del settore pubblico e privato sulla base di criteri, modalità e termini definiti nelle apposite Direttive regionali che si vanno ad approvare con il presente atto;

Ritenuto di dover distinguere gli eventi calamitosi di livello b) di cui al presente atto dagli eventi a dimensione locale, che possono essere fronteggiati con gli strumenti previsti dal D.Lgs. n. 1010/1948 o dall'art. 18 della L.R. n.45/1995;

Ritenuto, pertanto, di stabilire:

- che per eventi a dimensione locale per i quali si attivino le procedure previste dal D.Lgs. n. 1010/1948 o dall'art. 18 della L.R. n. 45/1995, di norma, non possa trovare applicazione la disciplina di cui alla presente deliberazione;
- che, al verificarsi di un evento calamitoso, ciascun Comune interessato dell'Emilia-Romagna provveda a darne immediata comunicazione al Presidente della Provincia di riferimento e al Presidente della Regione oltre che alle strutture organizzative delle stesse Amministrazioni, competenti in materia di protezione civile, ed a richiedere, ove l'evento possa presumibilmente qualificarsi di livello b) e sentita la Provincia di riferimento, appositi sopralluoghi in sito;
- che, entro 10 giorni da tale richiesta, il sopralluogo venga eseguito, su disposizione del Responsabile del Servizio regionale Protezione Civile, da parte di un nucleo di valutazione composto da tecnici del predetto Servizio, del Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente e, per gli eventi sismici, del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli, nonché da tecnici della Provincia e del Comune interessati i quali, valutata l'entità dei danni al sistema delle strutture ed infrastrutture pubbliche e private e ritenuto l'evento di livello b), propongano al competente organo decisionale della Regione di dichiararlo di rilievo regionale;
- che, sulla base di tale proposta, il Presidente della Giunta regionale dichiari l'evento di rilievo regionale con apposito atto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

- che a seguito di tale dichiarazione la Provincia interessata, in raccordo con il Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente o con il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli, per gli aspetti di rispettiva pertinenza, sulla base anche dei dati conoscitivi forniti dai Comuni del medesimo ambito provinciale, elabori un elenco di proposte di interventi nel settore pubblico, con l'indicazione del relativo quadro di priorità, del finanziamento necessario per ciascuno degli interventi e dei rispettivi enti attuatori;
- che, qualora siano proposti interventi di competenza regionale ovvero di pertinenza della Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa la cui realizzazione si ritenga opportuno affidare, previa intesa tra Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente ed ente affidatario, ai soggetti di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 "Norme in materia di territorio, ambiente ed infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3", l'elenco di cui sopra, nella colonna ente attuatore, indichi espressamente gli estremi di tale disposizione di legge regionale;
- che le proposte di interventi di cui sopra vengano esaminate in appositi incontri tra i rappresentanti istituzionali delle Amministrazioni provinciali interessate e l'Assessore regionale Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile, di seguito Assessore regionale competente, da tenersi non prima del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi, al fine di poter disporre di tutti gli elementi conoscitivi, sia di carattere tecnico che finanziario, relativi agli eventi medesimi - che potrebbero verificarsi fino a tutto il precedente mese di dicembre - e quindi al fine di poter attribuire e ripartire equamente sul territorio, alla luce di un quadro di insieme, le risorse della corrispondente annualità del Fondo;
- che gli interventi proposti ed assentiti in tali incontri vengano riportati in appositi piani, da approvarsi con atto dell'Assessore regionale competente, al cui finanziamento ed attuazione si provvederà in conformità alla normativa vigente nonchè sulla base dei criteri, modalità e termini definiti nella Direttiva di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che l'entità dei singoli contributi al settore privato, per le stesse ragioni addotte relativamente al settore pubblico, può essere quantificata in un ammontare certo solamente nell'anno successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi di livello b) dichiarati di rilievo regionale e che, pertanto, per l'erogazione degli stessi passa un significativo lasso di tempo, con i prevedibili rischi che possono derivare sul piano della certezza del diritto e del sistema dei controlli sia per i cittadini che per le amministrazioni comunali preposte

all'istruttoria di domande presentate a notevole distanza dagli eventi medesimi;

Ritenuto, conseguentemente, di delineare un iter procedimentale finalizzato alla concessione ed erogazione di contributi al settore privato sulla base di criteri, modalità e termini definiti nella Direttiva di cui all'Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di stabilire che, al verificarsi di un evento sismico dichiarato di rilievo regionale, l'Assessore regionale competente possa procedere alle modifiche delle Direttive di cui agli Allegati 1) e 2) che dovesse valutare come opportune e necessarie; Dato atto che il percorso organizzativo ed operativo e le Direttive di cui ai citati Allegati 1) e 2) trovano applicazione dalla data di esecutività del presente atto;

Ravvisata la necessità, in relazione agli eventi calamitosi che si sono verificati nel territorio regionale nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2004 e la data di esecutività del presente atto, di fornire, in via transitoria, specifici indirizzi operativi ed applicativi, prevedendo:

- che le Province interessate dell'Emilia-Romagna entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna provvedano a comunicare al Servizio regionale Protezione Civile e per conoscenza all'Assessore regionale competente i dati relativi ai comuni di ciascun ambito provinciale interessati dai soli eventi calamitosi di livello b) di cui le stesse Province hanno accertato la rilevanza regionale sulla base delle specifiche indicazioni fornite dalla Regione con nota n. 9234 del 17 febbraio 2004 in occasione della gestione dell'annualità 2003 del Fondo;
- che tali eventi vengano formalmente dichiarati di rilievo regionale con apposito atto del Presidente della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, con il quale si potranno prevedere specifici termini e modalità per la presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti appartenenti al settore privato con la precisazione che, al riguardo, per tutto quanto non specificamente previsto in tale atto, si applicheranno le disposizioni della Direttiva di cui all'Allegato 2);

Preso atto del parere positivo espresso in ordine al presente atto e relativi allegati da tutte le Province dell'Emilia-Romagna appositamente ed opportunamente consultate;

Richiamata la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Protezione Civile, Ing. Demetrio Egidi a ciò delegato dal Direttore Generale Ambiente, Difesa del Suolo e

della Costa, Dott.ssa Leopolda Boschetti, con determinazione n. 8519 del 16 luglio 2003 prorogata con determinazione n. 8989 del 5 luglio 2004, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge regionale n. 43/2001 e della propria deliberazione n. 447/2003; Su proposta dell'Assessore Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile;

A voti unanimi e palesi
D e l i b e r a

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di stabilire che:

- al verificarsi di un evento calamitoso nel territorio regionale il Presidente della Giunta regionale ove ravvisi la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. b) della L. n. 225/1992 e dalle altre norme connesse richiamate nel preambolo e nella parte narrativa della presente deliberazione, adotti apposito atto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna con il quale l'evento viene dichiarato di rilievo regionale in attuazione delle medesime norme;
- l'Assessore regionale competente, approvi appositi piani di protezione civile per il finanziamento, a valere sul Fondo regionale di protezione civile di cui alla L. n. 388/2000 (art. 138, comma 16), di interventi e misure a sostegno del settore pubblico e privato danneggiati dagli eventi dichiarati di rilievo regionale;

1. di approvare:

- la Direttiva di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto - e gli annessi Moduli A, B, C, D, E, A-bis, B-bis, C-bis, D-bis, E-bis - disciplinante i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione degli interventi nel settore pubblico;
- la Direttiva di cui all'Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto - e gli annessi Moduli SD/P, SD/AP, DC/P, DC/AP, ER/P ed ER/AP - disciplinante la tipologia dei beni, i criteri, le modalità e i termini per la concessione e l'erogazione di contributi al settore privato;

1. di dare atto che le Direttive di cui al precedente punto 2. si applicano relativamente agli eventi di rilievo regionale che si dovessero verificare nel territorio regionale a decorrere dalla data di esecutività del presente atto;
2. di stabilire, in via transitoria, in relazione agli eventi calamitosi che si sono verificati nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2004 e la data di esecutività del presente atto:

- che le Province interessate dell'Emilia-Romagna entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione forniscano al Servizio regionale Protezione civile e, per conoscenza, all'Assessore regionale competente i dati conoscitivi concernenti i soli eventi di livello b) di cui le medesime Province hanno accertato la rilevanza regionale sulla base delle specifiche indicazioni fornite dalla Regione con nota n. 9234 del 17 febbraio 2004 in occasione della gestione dell'annualità 2003 del Fondo;
 - che tali eventi vengano formalmente dichiarati di rilievo regionale con apposito atto del Presidente della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, con il quale si potranno prevedere specifici termini e modalità per la presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti appartenenti al settore privato con la precisazione che, al riguardo, per tutto quanto non specificamente previsto in tale atto, si applicheranno le disposizioni della Direttiva di cui all'Allegato 2);
5. di stabilire che, al verificarsi di un evento sismico dichiarato di rilievo regionale, l'Assessore regionale competente possa procedere alle modifiche delle Direttive di cui agli Allegati 1) e 2) che dovesse valutare come opportune e necessarie;
 6. di pubblicare la presente deliberazione, le Direttive e la Modulistica di cui al precedente punto 2. sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

_o_o_o_o_